

Contaminazione da idrocarburi

T.A.R. Piemonte, Sez. II 29 ottobre 2025, n. 1530 - Bellucci, pres.; Costa, est. - ALFA-S.p.A. (avv.ti Berruti e Bonino) c. Provincia di Asti (n.c.) ed a.

Acque - Contaminazione da idrocarburi - Massiccia presenza nell'acqua di falda di cromo esavalente e di solventi clorurati - Diffida ad effettuare la bonifica.

(Omissis)

FATTO

1. La presente controversia si innesta nel contesto di plurimi contenziosi scaturenti dal fenomeno di inquinamento prodotti nello stabilimento astigiano “-OMISSIS-”, incardinati tanto avanti all’adito Tribunale quanto alla giurisdizione ordinaria. I fatti, ivi ricostruiti e riepilogati negli scritti difensivi qui prodotti, possono essere come di seguito sunteggiati.
2. Il complesso produttivo *de quo*, rivolto prevalentemente, almeno dal secondo dopoguerra, alla produzione di ammortizzatori, risulta attivo dai primi anni del secolo scorso: sino al 1975 è stato gestito dalla società -OMISSIS- s.p.a., poi ridenominata nel 1975 -BETA- s.p.a. (“vecchia -BETA-”); tale ultima società è, quindi, stata incorporata in -OMEGA- s.p.a. nel 1981; alla fine del 1986 -GAMMA- ha comprato le azioni di -OMEGA- che, pressoché contestualmente, ha ceduto il ramo d’azienda comprendente lo stabilimento alla neo-costituita società -ZETA- s.r.l., poi acquisita da un diverso gruppo industriale e ridenominata -BETA- s.p.a. (“nuova -BETA-”), che lo ha gestito sino al 1993, allorché lo ha concesso in locazione alla società -OMISSIS- -DELTA-, alla quale sono in seguito subentrate altre società, prima che lo stabilimento rientrasse nella disponibilità della locatrice. Frattanto, nel 1991, -OMEGA- è stata fusa per incorporazione in -GAMMA- -OMISSIS- s.p.a., in seguito ridenominata dapprima -GAMMA-s.p.a., quindi -GAMMA---OMISSIS- s.p.a., poi fusa per incorporazione in -ALFA-S.p.a. (di seguito, *breviter*, anche solo -ALFA-)
3. Nel corso del 1999 si verificò la contaminazione di alcuni pozzi situati a valle dello stabilimento: le analisi consentirono di appurare la massiccia presenza nell’acqua di falda di cromo esavalente e di solventi clorurati; i procedimenti amministrativi instaurati per la bonifica del sito hanno visto i vari soggetti coinvolti gravare le relative determinazioni conclusive con ricorsi avanti all’adito Tribunale. In particolare, -GAMMA---OMISSIS- s.p.a. – come visto poi fusa per incorporazione in -ALFA-, odierna ricorrente – ha proposto ricorso avverso la determinazione dirigenziale della Provincia di Asti n. -OMISSIS-, che la diffidava ai sensi dell’art. 244 co. 2 del d.lgs. 152/2006 a procedere alla bonifica dello stabilimento in corrispondenza dell’area “vecchia cromatura”, onerandola di presentare una proposta operativa per la bonifica delle aree contaminate da cromo esavalente e da solventi clorurati, ad integrazione delle attività di bonifica già operate sul sito e tenendo in considerazione i risultati delle indagini già ivi condotte. Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza di rigetto dell’adito Tribunale, I Sez., n. -OMISSIS-, confermata dalla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-.
4. Nel frattempo, in data -OMISSIS-, -ALFA- ha spontaneamente presentato, in (asserita) qualità di mero soggetto interessato ai sensi dell’art. 245 del D. Lgs. 152/2006, il piano di caratterizzazione relativo alla contaminazione da solventi clorurati delle acque sottostanti l’intera area dello stabilimento industriale; il suddetto documento è confluito nel pertinente procedimento amministrativo, in precedenza già avviato dall’Amministrazione.
5. Con Determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- la Provincia di Asti, dando atto delle procedure di bonifica al tempo in corso, valutate insufficienti alla luce della perdurante, diffusa contaminazione, ha conclusivamente individuato ai sensi dell’art. 244 co. 2 del D. Lgs. 152/2006, in base al criterio temporale di permanenza nel sito, quali responsabili della contaminazione da solventi clorurati “a. -GAMMA---OMISSIS- S.p.A., (...), per la percentuale del 77,06 %; b. -BETA-S.p.A., (...), per la percentuale del 19,54 %; c. -DELTA-S.p.A., (...), per la percentuale del 3,40 %”, ordinando loro di produrre entro il termine di 30 giorni eventuali integrazioni al piano di caratterizzazione presentato da -GAMMA---OMISSIS- S.p.a. Anche tale provvedimento è stato dall’odierna ricorrente impugnato avanti a questo Tar, con ricorso R.G. 638/2019 che, nelle more del presente giudizio, è stato respinto con sentenza n. 905/2024.
6. Nell’ambito dell’esecuzione del piano di caratterizzazione presentato da -ALFA- (ed approvato dal competente Comune di Asti con determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-, a sua volta impugnata dalla proponente -ALFA- nel giudizio R.G. 135/2020, deciso da questo Tribunale con sentenza di rigetto n. 956/2025) è stata riscontrata anche la presenza di idrocarburi nelle acque sotterranee (nonché nei terreni e nella rete fognaria dello stabilimento); le suddette anomalie, rilevate da -ALFA-, sono state, infatti, comunicate tempestivamente alla Provincia di Asti (doc. 5 ricorrente); l’Amministrazione intimata, con la qui gravata determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-, ha concluso il pertinente procedimento accertativo e imputato in via esclusiva l’ulteriore inquinamento riscontrato all’odierna controinteressata -BETA-, senza riconoscere una corresponsabilità in capo alle altre due società, -ALFA- e -DELTA- (come invece avvenuto per la contaminazione storica da solventi clorurati); ad avviso dell’Amministrazione provinciale, la rilevata contaminazione da idrocarburi non



sarebbe riconducibile all'attività produttiva svolta sino al 1996 dalle tre società già coinvolte nel procedimento di bonifica, ma si collocherebbe in un momento successivo e sarebbe verosimilmente connessa *“a pulizie improprie di serbatoi e vasche, incuria nella gestione di fusti e bidoni, possibili sversamenti accidentali e negligenza nelle attività di manutenzione della rete fognaria, ovvero situazioni connesse ad una gestione omissiva di sorveglianza e controllo da parte del soggetto proprietario”*.

7. La ricorrente impugna tale ultimo provvedimento con il ricorso introduttivo, deducendo avverso tale atto un unico motivo in diritto rubricato *“Violazione dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Violazione del principio “chi inquina paga”. Errore nei presupposti di fatto e di diritto. Difetto di istruttoria e di motivazione”*; le critiche si incentrano sulla circostanza che la Provincia, nell'imporre a -BETA- di procedere, alternativamente: a) ad un aggiornamento dell'analisi di rischio già presentata da -ALFA- nel gennaio 2021 e che tenga conto anche della contaminazione da idrocarburi, oppure b) alla diretta predisposizione di un progetto di bonifica relativo alla contaminazione da idrocarburi, avrebbe trascurato di gravare la medesima -BETA- dell'esecuzione di uno specifico, essenziale e normativamente imposto piano di caratterizzazione. Secondo la ricorrente, l'omissione degli approfondimenti prescritti dal d.lgs. n. 152 del 2006 - e, in particolare, la mancanza della fase preliminare di caratterizzazione ambientale relativa a tutte le matrici ambientali potenzialmente interessate dalla nuova forma di contaminazione (quali suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) – avrebbe reso l'accertamento dell'estensione dell'inquinamento ora imputato a -BETA- meramente parziale e, quindi, insufficiente ai fini della corretta bonifica del sito.

8. L'Amministrazione provinciale e le altre parti controinteressate non si sono costituite in giudizio.

9. La Provincia di Asti, con determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-, ha successivamente ritenuto di disporre un più esteso approfondimento di indagine per stabilire la natura e l'origine degli idrocarburi rinvenuti nelle acque sotterranee, gravando questa volta -ALFA-, -BETA- e -DELTA- della relativa, coordinata e concertata predisposizione.

10. Con ricorso per motivi aggiunti depositato la deducente ha contestato anche tale sopravvenuto provvedimento provinciale, deducendo:

I. Violazione degli artt. 3-ter, 239 e 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Violazione del principio *“chi inquina paga”*. Errore nei presupposti di fatto e di diritto. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà manifesta; secondo la prospettazione ricorsuale, la Provincia di Asti, ritornando sulla vicenda, avrebbe stabilito che dell'approfondimento necessario a determinare ed analizzare la presenza di idrocarburi petroliferi si dovessero far carico, *“in solido”* tra loro, -ALFA-, -BETA- e -DELTA-, nonostante il responsabile di tale forma di contaminazione fosse già stato individuato dalla stessa Provincia nella sola -BETA- con la determina n. -OMISSIS-. In disparte il profilo di contraddittorietà e di contestuale violazione del principio euro-unitario compendiato nella formula *“chi inquina paga”*, secondo la ricorrente, anche a voler ritenere che la complessità della vicenda rendesse opportuno procedere ad ulteriori indagini e verifiche, ciò non avrebbe comunque giustificato l'imposizione a suo carico di tali attività (e dei connessi costi): l'art. 242, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006 pone infatti gli accertamenti in capo all'amministrazione, stabilendo che *“le indagini ed attività istruttorie sono svolte dalla provincia, che si avvale della competenza tecnica dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e si coordina con le altre amministrazioni”*. I profili di illegittimità innanzi evidenziati non sarebbero poi attenuati dal fatto che, nel provvedimento impugnato, l'Amministrazione abbia affermato che -ALFA-, -BETA- e -DELTA- dovrebbero farsi carico delle attività imposte *“in proporzione ai loro differenti livelli di responsabilità dell'inquinamento riscontrato”*, né sarebbe normativamente sostenibile e nei fatti praticabile l'imposta presentazione di *“...unica proposta di approfondimento di indagine”*, poiché tale soluzione obbligherebbe le società interessate a *“condividere”* i contenuti del supplemento di indagine, ritenuto dall'amministrazione essenziale per valutare la *“effettiva necessità di aggiornare il Modello Concettuale del Sito”* (doc. 7 ricorrente, pag. 6);

II. Illegittimità derivata dalla determinazione dirigenziale 1-OMISSIS-. Violazione dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Violazione del principio *“chi inquina paga”*. Errore nei presupposti di fatto e di diritto. Difetto di istruttoria e di motivazione.

Secondo la deducente, la gravata determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- con cui la Provincia, proprio per far fronte all'originaria non adeguata valutazione del grado di inquinamento da idrocarburi riconducibile a -BETA-, ha imposto a diversi soggetti coinvolti nella vicenda un pertinente supplemento di indagine, disvelerebbe e nel contempo farebbe propria l'omissione delle fasi procedurali e dei correlati approfondimenti istruttori che già viziava la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-.

11. Neppure all'esito della proposizione dei citati motivi aggiunti di ricorso è intervenuta la costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata e delle società controinteressate; in vista della trattazione del merito del ricorso, la deducente ha depositato una memoria difensiva con cui ha riassunto e ribadito le argomentazioni difensive già spiegate nel ricorso e nei motivi aggiunti.

12. All'udienza pubblica del 9.07.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In relazione alla rilevata contaminazione del sito produttivo da idrocarburi, la Società esponente critica con l'unica

doglianza contenuta nel ricorso introduttivo l'adozione della gravata determina dirigenziale della Provincia di Asti n. -OMISSIS-, ritenendola carente sul piano istruttorio e non munita delle necessarie prescrizioni di caratterizzazione ambientale a carico del soggetto ivi individuato come responsabile, con gravi ripercussioni sulla corretta ricostruzione del fenomeno di compromissione ambientale e sulla corretta bonifica del sito. Secondo la ricorrente (si veda pag. 10 del ricorso), il provvedimento gravato avrebbe in concreto imposto la bonifica dagli idrocarburi della falda sottostante lo stabilimento, sebbene il suddetto sostrato materiale fosse già oggetto di intervento per l'eliminazione di altri inquinanti. Tali lesive sovrapposizioni avrebbero potuto essere in tesi evitate solo per il tramite della rigorosa osservanza delle fasi procedurali e dei correlati approfondimenti istruttori prescritti dal d. lgs. n. 152/2006, che avrebbero per tale via assicurato un adeguato coordinamento e una legittima suddivisione fra tutti i soggetti coinvolti delle procedure e degli oneri necessari per garantire il ripristino ambientale della falda sotterranea.

1.1. La censura è fondata.

In linea generale, deve premettersi che, nelle materie in cui è chiamata a risolvere questioni tecnico-scientifiche di particolare complessità (come nel caso dell'individuazione delle cause e delle relative responsabilità rispetto a fenomeni di inquinamento ambientale), l'autorità amministrativa dispone di una discrezionalità tecnica molto ampia, sindacabile in sede giurisdizionale solo nel caso di risultati abnormi o manifestamente illogici e contraddittori (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12/07/2022, nn. 5863 e 5864; Cons. Stato, Sez. IV, 06/06/2022 nn. 4585 e 4588; Cons. Stato, Sez. II, 07/09/2020 n. 5379; T.A.R. Lazio Latina, Sez. I, 12/02/2025, n. 95; T.A.R. Veneto, Sez. IV, 17/01/2025, n. 65). L'accertamento del nesso di causalità fra una determinata presunta causa di inquinamento ed i relativi effetti si basa sul criterio di matrice civilistica del c.d. "più probabile che non", il quale richiede semplicemente che il nesso eziologico ipotizzato dall'autorità sia più probabile della sua negazione (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 22/-OMISSIS- n. 10; Cons. Stato, Sez. IV, 12/07/2022, nn. 5863 e 5864; TAR Lazio Latina, Sez. I, 07/11/2024 n. 708). La nozione di causa dell'inquinamento, in applicazione del principio "chi inquina paga" (che consiste nell'addossare ai soggetti responsabili i costi cui occorre far fronte per prevenire, ridurre o eliminare l'inquinamento prodotto), va peraltro intesa in termini di aumento del rischio, ovvero come contribuzione da parte del produttore al rischio del verificarsi dell'inquinamento (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10/03/2025, n. 1969 Cons. Stato, Sez. IV, 21/02/2023, n. 1776). L'accertamento di un tale contributo causale può essere compiuto dall'amministrazione anche avvalendosi di presunzioni semplici ex art. 2727 c.c. (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 04/09/2024, n. 7420; T.A.R. Veneto, Sez. IV, 17/01/2025, n. 65; T.A.R. Brescia, Sez. I, 14/06/2023, n.522), quali, ad esempio, la vicinanza dell'impianto dell'operatore all'inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell'esercizio della sua attività (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10/03/2025, n. 1969; Cons. Stato, Sez. VII, 04/09/2024, n. 7420; Corte giust. UE, 4 marzo 2015, in causa C-534/13).

1.2. Sopravvive, tuttavia, la necessità che la valutazione compiuta dall'amministrazione sia sorretta da un'adeguata istruttoria e da un'esauriente motivazione in ordine all'accertamento della causa dell'inquinamento e della conseguente individuazione dei soggetti responsabili dello stesso (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22/11/2024, n. 9398; T.A.R. Sicilia Catania, Sez. II, 28/01/2025, n. 291). Ebbene, ad avviso del Collegio, non può ritenersi che l'istruttoria svolta dalla Provincia di Asti nel caso in esame sia stata completa ed adeguata, in particolare per il dirimente ed assorbente profilo che non risulta essere stata previamente compiuta un'analisi approfondita sulla tipologia e, conseguentemente, sull'origine, degli idrocarburi rinvenuti nelle acque sotterranee del sito industriale.

1.3. Depongono inequivocabilmente per la sussistenza di tale originario vizio istruttorio e, comunque, per la deviazione dal modello metodologico e accertativo previsto dal d. lgs. n. 152/2006, i successivi sviluppi procedurali e, in particolare, la sopravvenuta determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- (espressamente qualificata quale "aggiornamento" della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- e qui impugnata da -ALFA- con gli epigrafati motivi aggiunti) con cui la Provincia, dopo aver richiamato alcune incertezze e perplessità sorte nel prosieguo del procedimento di bonifica sulla natura della rilevata contaminazione da idrocarburi, ha ritenuto necessario *"operare un approfondimento di indagine volto a meglio determinare ed analizzare la presenza di Idrocarburi Petroliferi, sia in fase libera che parzialmente in fase disciolta"*, onerando di tale supplemento istruttorio, in solido tra loro, l'odierna ricorrente -ALFA-, -BETA-, e -DELTA- (vale a dire tutti i soggetti che la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- aveva, a suo tempo, individuato come corresponsabili della contaminazione da solventi clorurati delle acque sotterranee). In particolare, nella parte motiva della predetta sopravvenuta determinazione dirigenziale l'Amministrazione provinciale richiama espressamente:

- la conferenza dei servizi del -OMISSIS-, dove è stata *"evidenziata la necessità di operare ulteriori approfondimenti sulla estensione della contaminazione da idrocarburi, essendo sorte perplessità connesse alla corretta lettura dei dati, in quanto l'analisi degli idrocarburi totali include gli alogenati"*;
- il tavolo tecnico tenutosi il -OMISSIS-, all'esito del quale *"si è concordato che occorresse effettuare un approfondimento tecnico in merito alla natura degli idrocarburi presenti in falda"*;
- il contributo ARPA prot. -OMISSIS-, che ha evidenziato l'impossibilità, allo stato, di *"esprimere una valutazione compiuta degli esiti analitici riferiti al piezometro OW1 con la finalità di distinguere, nella frazione leggera, la componente idrocarburica da quella clorurata"*, mentre *"per quanto attiene ai piezometri OW2 e CTW4"* vi sarebbe convergenza *"nell'affermare che la frazione leggera è ascrivibile sostanzialmente ai composti clorurati"*;



- il parere richiesto ad un collegio di esperti (composto da un chimico ed un ingegnere ambientale), secondo cui: a) *“occorre porre in chiara evidenza che la determinazione degli idrocarburi leggeri, secondo il metodo analitico ISPRA Man 123 2015 (utilizzato da ARPA), comprende sia idrocarburi di origine petrolifera (aromatici ed alifatici) sia diverse classi di composti derivanti dagli idrocarburi stessi quali i composti alogenati, inclusi quindi i solventi clorurati: in particolare, il risultato fornito secondo il metodo ISPRA Man 123 2015 non discrimina le diverse famiglie di composti idrocarburi, rendendo quindi necessario eseguire ulteriori analisi per determinare il contributo dato dalle diverse classi idrocarburi- che”*; b) *“ai fini del superamento di tale criticità, occorre che il valore degli idrocarburi leggeri venga correlato alla presenza dei composti clorurati presenti in Sito e, quindi, ulteriormente analizzato per verificare se il superamento dei limiti vada associato agli idrocarburi di origine petrolifera (ipoteticamente di nuova individuazione) o ai composti alogenati di cui i solventi clorurati (storicamente presenti nel sito) fanno parte”*; c) *“in ogni caso, a prescindere dalle variazioni ascrivibili alle diverse metodiche analitiche dei laboratori, e dagli errori dovuti all'incertezza della misura per le elevate concentrazioni di composti clorurati presenti, risulta evidente la presenza minoritaria degli idrocarburi petroliferi (idrocarburi – frazione estraibile) rispetto alla presenza di composti clorurati”*.

1.4. Nel disporre il nuovo approfondimento di indagine sulla contaminazione da idrocarburi presenti nelle acque sotterranee dello stabilimento, la Provincia ha inoltre espressamente evidenziato a pag. 5 della determinazione datata -OMISSIS- che:

- *“alla luce della storicità del sito e di quanto appreso dall'analisi documentale, la contaminazione da idrocarburi potrebbe comunque essere associata, o comunque essere originata, dagli stessi procedimenti industriali che hanno portato al rilascio di solventi clorurati nei terreni e nelle acque di falda, essendo i solventi clorurati impiegati per le operazioni di pulizia delle parti meccaniche in fase di lavorazione, parti meccaniche contaminate da grassi, oli e derivati idrocarburi pesanti, presenti come residui dopo i processi di lavorazione”*;

- *“i solventi clorurati utilizzati nelle operazioni di lavaggio potrebbero ragionevolmente aver asportato questi residui oleosi dalle superficie delle parti meccaniche, trasportando in soluzione anche gli idrocarburi ripuliti dai macchinari e dalle attrezzature che, una volta giunti nell'acquifero, si sarebbero separati tra fondo e superficie”*;

- *“è necessario capire se l'eventuale contaminazione da idrocarburi petroliferi sia una contaminazione secondaria direttamente legata alla presenza dei solventi clorurati, mediante un confronto del rapporto tra la concentrazione dei solventi clorurati e quella degli idrocarburi”*.

1.5. È evidente, dunque, che il contenuto di tale sopravvenuta determinazione provinciale, da una parte, conferma la carenza ed incompletezza dell'originaria istruttoria, dall'altra, non potrà che condurre (in esito agli approfondimenti di indagine ivi prospettati) ad una complessiva rivalutazione della fattispecie da parte della Provincia, che potrà eventualmente incidere sul contenuto dell'originario “Modello concettuale del sito”.

1.6. Il chiaro tenore confessorio insito nelle sopra trascritte e solo tardivamente rilevate esigenze istruttorie, in sé denotativo di una complessiva deviazione dal modello di indagine ambientale richiesto dal d. lgs. n. 152/2006, depone in ogni caso per la fondatezza del ricorso introduttivo, cui consegue l'annullamento dell'impugnata determina dirigenziale della Provincia di Asti n. -OMISSIS-.

2. Con il ricorso per motivi aggiunti, depositato il 2.11.2023, la deducente ha gravato anche la sopravvenuta determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-, ritenendola affetta da plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.

2.1. La prima, composita censura dei suddetti motivi aggiunti si incentra sulla incoerenza e sul contrasto con il principio euro-unitario “chi inquina paga” della decisione provinciale n. -OMISSIS-, in quanto la stessa avrebbe imposto un approfondimento sulla contaminazione da idrocarburi petroliferi a -ALFA-, -BETA- e -DELTA-, nonostante il responsabile di tale forma di inquinamento risultasse già individuato dalla stessa Provincia nella sola -BETA- (si veda la determina n. -OMISSIS-, doc. 1 ricorrente). Sotto altro profilo, anche a voler ritenere che la complessità della vicenda rendesse opportuno procedere ad ulteriori indagini e verifiche, secondo la ricorrente di tali incombenzi avrebbe dovuto farsi carico la sola parte pubblica, ai sensi dell'art. 242, co. 12, del d.lgs. n. 152/2006. I profili di illegittimità innanzi evidenziati non sarebbero poi attenuati dal fatto che, nel provvedimento impugnato, l'Amministrazione abbia affermato che -ALFA-, -BETA- e -DELTA- dovrebbero farsi carico delle attività imposte *“in proporzione ai loro differenti livelli di responsabilità dell'inquinamento riscontrato”*, né sarebbe normativamente sostenibile e nei fatti praticabile l'imposta presentazione di *“...unica proposta di approfondimento di indagine”*, con onere a carico alle società interessate di “condividere” i contenuti del supplemento di indagine ritenuto fondamentale per valutare la *“effettiva necessità di aggiornare il Modello Concettuale del Sito”* (doc. 7 ricorrente, pag. 6).

2.1.1. La censura non merita accoglimento.

2.1.2. In premessa va rilevato che la determina provinciale n. -OMISSIS-, pur autoqualificandosi quale aggiornamento della precedente determina n. -OMISSIS-, palesa un contenuto da quest'ultima autonomo, pertanto il qui pronunciato accoglimento del ricorso introduttivo, annullando la determina n. -OMISSIS-, non ne comporta il travolgimento; la superiore decisione di questo Tribunale, tuttavia, rende improcedibile e comunque superata la censura appuntata sulla contraddittorietà tra i due atti, risultando evidente che, una volta rimossa la determina n. -OMISSIS-, anche il soggetto responsabile dell'inquinamento da idrocarburi dovrà essere nuovamente individuato all'esito della doverosa riedizione dell'istruttoria.

2.1.3. Quanto agli approfondimenti imposti con la determina provinciale n. -OMISSIS-, gli stessi si fondano sui plurimi e coerenti elementi ivi individuati, già esaminati in sede di disamina del ricorso introduttivo: per quanto qui di interesse, l'Ente pubblico, dopo aver approfondito con il supporto di strutture tecniche e esperti della materia il fenomeno di inquinamento da idrocarburi, ne ha rilevato, tra l'altro, la potenziale connessione con la contaminazione da solventi clorurati. Si palesa, pertanto, esente dai vizi di cui in rubrica la decisione di imporre concertati approfondimenti a tutti i soggetti già individuati con Determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- quali responsabili per i citati solventi clorurati. L'art. 242 co. 12 del d.lgs. n. 152/2006, infatti, nell'individuare l'ente provinciale quale *dominus* dell'istruttoria, non può certo essere interpretato, come invece pretende la ricorrente, in senso ostativo al coinvolgimento dei privati nell'indagine ambientale. Depone a favore del raggiunto approdo ermeneutico la disamina del precedente comma 3 del richiamato art. 242 d.lgs. n. 152/2006, il quale pone significativamente a carico del "responsabile dell'inquinamento" la predisposizione del piano di caratterizzazione ambientale, da redigersi secondo le rigorose indicazioni contenute nell'Allegato n. 2 alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006. Orbene, l'approfondimento qui contestato, pur non portando il *nomen iuris* di caratterizzazione ambientale, è retto dalla medesima finalità di contribuire alla definizione del "Modello Concettuale del Sito" (determina provinciale n. -OMISSIS-, punto n. 2 del dispositivo).

2.1.4. Alla luce delle norme sopra richiamate, neppure la lamentata prescrizione a carico di tutti gli obbligati di concertata *"presentazione, entro il 30/09/2023, agli enti coinvolti nel procedimento, di un'unica proposta di approfondimento di indagine come descritto in premessa e con le specifiche tecniche illustrate nell'allegato A"* può dirsi illegittima. In primo luogo, l'ipotesi scientifica di connessione tra gli inquinamenti da solventi clorurati e idrocarburi costituisce un solido e legittimo presupposto per la richiesta di ulteriori indagini a tutti i soggetti già individuati come responsabili per i suddetti solventi clorurati. In secondo luogo, in ragione della vista funzione delle qui contestate indagini ambientali, risulta corretto e coerente con l'impianto delineato dall'art. 242 d.lgs. n. 152/2006 che le stesse non soltanto gravino sui soggetti come sopra individuati ma, altresì, che confluiscono in un'unica proposta di approfondimento, finalizzata all'eventuale aggiornamento dell'unitario "Modello concettuale del sito". In consonanza con la *ratio* di salvaguardia ambientale di cui è espressione il d. lgs. n. 152/2006, inoltre, il fatto che i soggetti legittimamente gravati delle contestate incombenze istruttorie siano, come sostiene la ricorrente, portatori di interessi egoistici confliggenti non può assumere rilievo viziante la decisione amministrativa impugnata ma, semmai, favorire la completezza dell'apporto procedimentale di fonte privata.

2.2. La seconda censura si concentra sui profili di denunciata invalidità derivata della determina provinciale n. -OMISSIS- dai vizi della precedente determina n. -OMISSIS-, già impugnata con il ricorso introduttivo.

2.2.1. La censura è infondata.

2.2.2. La stretta connessione tra i due atti, come visto, non rende la determina provinciale n. -OMISSIS- meramente consequenziale alla precedente determina n. -OMISSIS-. Al contrario, l'atto n. -OMISSIS- si regge su presupposti autonomi, cosicché non subisce alcun effetto in dipendenza del pronunciato annullamento della determina n. -OMISSIS-.

2.2.3. Anche a voler interpretare in modo estensivo la rubrica del motivo di ricorso, ritenendo che la stessa ribadisca avverso il provvedimento più recente le censure rivolte alla precedente determina n. -OMISSIS-, le suddette doglianze non si attagliano alla successiva n. -OMISSIS-: quest'ultima, infatti, ha colmato proprio il *deficit* istruttorio che affliggeva la prima, radicando, come visto, il proprio fondamento normativo nel disposto di cui all'art. 242 del d. lgs. n. 152/2006.

2.2.4. In ogni caso, richiamando le conclusioni raggiunte in sede di disamina del primo motivo di ricorso, è la determina n. -OMISSIS- a disvelare e confermare i vizi della precedente n. -OMISSIS-, non viceversa.

3. In conclusione, il ricorso introduttivo deve essere accolto nei sensi sopra espressi, mentre i motivi aggiunti devono essere respinti.

4. Le spese di lite possono essere compensate, in ragione della reciproca soccombenza parziale e della particolarità e complessità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti:

- accoglie il ricorso introduttivo e, per l'effetto, annulla la determina dirigenziale della Provincia di Asti n. -OMISSIS-;
- respinge i motivi aggiunti depositati il 2.11.2023.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti citate nella retrotesta decisione.

(Omissis)